



Codice Etico dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 1 - Finalità

1. Il Codice Etico (di seguito "Codice"), ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 240/2010, ha lo scopo di determinare i valori fondamentali dell'Ateneo e della Comunità Universitaria, di promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, di definire le regole di condotta nell'ambito della comunità.

Art. 2 - Destinatari del Codice

1. Sono tenuti al rispetto del Codice sia l'Ateneo come Istituzione che l'intera Comunità Universitaria costituita dal personale docente e non docente e, più in generale, da tutti coloro che, a vario titolo, operano nell'ambito delle strutture dell'Ateneo, ivi compresi gli studenti.

Art. 3 - Valori fondamentali

1. Costituiscono valori fondamentali dell'Università:

- a) l'uguaglianza e le pari opportunità,
- b) il rispetto dell'individuo,
- c) la trasparenza e l'imparzialità,
- d) la libertà di insegnamento e di ricerca,
- e) la valorizzazione del merito,
- f) sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro,
- g) valorizzazione e protezione del proprio patrimonio storico/artistico,
- h) il buon nome e la reputazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Uguaglianza

1. L'intera Comunità Universitaria impronta la propria attività accademica e non accademica nel più assoluto rispetto del principio dell'uguaglianza.
2. In particolare l'Ateneo in tutte le sue componenti vigila affinché non vi siano discriminazioni (o comunque differenziazioni di trattamento) in base all'etnia, alla lingua, al sesso ed agli orientamenti sessuali, al credo religioso, alle opinioni politiche ed alle condizioni sociali.
3. Non costituiscono discriminazioni le azioni riequilibratrici poste in essere dall'Ateneo che, nel limite del possibile, tendano a rimuovere o attenuare gli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione alla vita accademica e la realizzazione delle pari opportunità.
4. Inoltre, non costituiscono discriminazioni le azioni tese a valorizzare il merito individuale.

Art. 5 - Rispetto per l'individuo

1. Tutte le azioni ricollegabili allo svolgimento dei propri compiti accademici, amministrativi e funzionali, o comunque svolte all'interno dei locali dell'Ateneo, devono rispettare l'individuo in quanto tale ed i relativi diritti inviolabili.
2. L'Ateneo ripudia qualsiasi tipo di molestia, in quanto lesiva della dignità umana e promuove le iniziative volte alla prevenzione ivi compreso l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia.

Art. 6 - Trasparenza ed imparzialità

1. Il personale docente e non docente è tenuto ad astenersi da comportamenti che possano dar luogo a conflitti di interesse.
2. Vi è un conflitto di interesse allorché venga perseguito un vantaggio privato (non necessariamente di natura economica) per sé stesso, parenti o conoscenti, che contrasti, anche solo potenzialmente, con i legittimi interessi dell'Ateneo.

3. Si configura senz'altro la fattispecie del conflitto di interesse allorché il personale docente e non docente:

- a) utilizzi il proprio ruolo per favorire illegittimamente, direttamente o indirettamente, i propri parenti, affini e conviventi nonché enti o persone giuridiche di cui si abbia il controllo o un significativo interesse economico nei rapporti di lavoro o comunque economici con l'Ateneo;
- b) utilizzi il proprio ruolo o comunque si spenda il nome dell'Ateneo per favorire illegittimamente i medesimi soggetti enumerati al punto precedente nei rapporti di lavoro (o comunque economici) con altre istituzioni (accademiche e non) o anche solo con privati;
- c) solleciti, incoraggi, accetti doni o comunque benefici che, anche solo potenzialmente, possano influenzare la serenità di giudizio nella propria attività all'interno dell'ateneo;
- d) utilizzi le risorse dell'Ateneo a fini di utilità privata, al di fuori dei casi ufficialmente previsti e consentiti dall'Ateneo medesimo;
- e) intrattenga rapporti di lavoro comunque configurati con altri soggetti privati o istituzioni i cui interessi confliggano con quelli dell'Ateneo.

Art. 7 - Libertà di insegnamento e di ricerca

1. Il riconoscimento della libertà di insegnamento e di ricerca non costituisce solo un mero adempimento dei principi descritti agli artt. 9 e 33 della Costituzione, ma anche una essenziale ed indeclinabile modalità di svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ateneo pur nel rispetto dei diritti fondamentali dei terzi.
2. Tali libertà, ed in specie quella di insegnamento, trovano come unici elementi cui confrontarsi e bilanciarsi, le altrettanto necessarie ed indeclinabili esigenze di seguito specificate:
 - a) la programmazione didattica d'Ateneo,
 - b) le modalità di erogazione dei contenuti didattici indicate dall'Ateneo,
 - c) le indicazioni ministeriali relative allo specifico settore disciplinare.
3. Non costituiscono limite alla libertà di insegnamento gli obblighi inerenti il corretto adempimento delle proprie attività didattiche e di assistenza agli studenti, con le modalità e le regole stabilite dall'Ateneo.
4. La ricerca deve essere svolta nel pieno rispetto della proprietà intellettuale altrui; l'Ateneo condanna la frode ed il plagio e, più in generale, vigila affinché venga assicurato il pieno rispetto della normativa vigente in materia.
5. Viene istituito il Comitato Etico della Ricerca; il Comitato opera con l'obiettivo di salvaguardare, nel rispetto della normativa vigente: i diritti, la dignità, l'integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche nonché il rispetto di ogni altro organismo vivente, il rispetto dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente, la libertà e la promozione della scienza.
6. Un apposito regolamento disciplina, nel rispetto del presente Codice, dello Statuto e della Normativa applicabile, le funzioni e la composizione del Comitato di cui al comma precedente.
7. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, si impegna a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati della ricerca, salvi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui il ricercatore sia titolare.

Art. 8 - Valorizzazione del merito

1. L'Ateneo in tutte le sue componenti si adopera per valorizzare il merito sia del proprio personale, didattico e non didattico, che dei propri immatricolati.
2. Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti improntati al rispetto ed alla cooperazione nei rapporti accademici, sia nei confronti del corpo docente che degli altri studenti.

Art. 9 - Reputazione

1. L'intera Comunità Universitaria è chiamata a rispettare e tutelare la reputazione dell'Ateneo attraverso un comportamento consono ed ispirato ai principi di correttezza, trasparenza equità e legalità.
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessuno è consentito utilizzare il marchio o il logo dell'Ateneo.



Art. 10 - Uso delle risorse, servizi, spazi e dotazioni dell'Ateneo

1. L'intera Comunità Universitaria deve utilizzare i beni, le risorse, le attrezzature e gli spazi messi a disposizione dall'Ateneo solo per i fini istituzionalmente previsti e comunque adottando l'ordinaria diligenza.

Art. 11 - Riservatezza

1. L'intera Comunità Universitaria è tenuta a rispettare la riservatezza delle informazioni comunque acquisite, anche occasionalmente, e, più in generale, a rispettare la normativa vigente in tema di privacy.

Art. 12 - Conoscenza del Codice Etico

1. L'Ateneo assume tra i suoi compiti istituzionali anche quello di garantire la massima diffusione della conoscenza del presente Codice.

Art. 13 - Accertamento delle violazioni del Codice Etico

1. E' compito dell'intera Comunità Universitaria segnalare al Rettore o al Direttore Generale le violazioni del presente Codice.

2. Per le violazioni compiute dai Professori e Ricercatori di ruolo è competente il Collegio di Disciplina e trovano applicazione le procedure definite nel relativo regolamento.

3. Per le violazioni compiute dal personale tecnico amministrativo, corpo studentesco e corpo docente non di ruolo è competente il Direttore Generale il quale è tenuto ad applicare la procedura di cui al comma successivo.

4. Il Direttore Generale, ricevuta l'informativa esegue una prima istruttoria sommaria a seguito della quale decide se archiviare il procedimento o *proseguire l'iter*, comunicando all'interessato gli estremi delle disposizioni del Codice di cui si postula la violazione, gli esiti dell'istruttoria ed assegnando un termine non inferiore ai 15 giorni per presentare proprie considerazioni scritte o per chiedere di essere sentito. Acquisite dette considerazioni scritte e/o ascoltato l'interessato o ancora trascorso inutilmente il termine assegnato al medesimo, il Direttore Generale trasmette gli atti al Rettore unitamente ad una relazione circa l'accaduto, fornendo ogni ulteriore elemento ritenuto utile. Il Rettore decide entro 30 giorni se archiviare il procedimento o irrogare una delle sanzioni previste dall'articolo successivo promuovendo, se ne ricorrono gli estremi, l'azione penale.

Art. 14 - Sanzioni

1. Le sanzioni conseguenti alla violazione del presente Codice sono irrogate dal Rettore a seguito delle attività istruttorie svolte, in base alle rispettive competenze, dal Collegio di Disciplina o dal Direttore Generale e consistono in:

- a) richiamo formale a firma del Rettore o di un suo delegato;
- b) sospensione dalla carica accademica (per il corpo docente), attività universitaria (per il corpo studentesco) o funzione organizzativa (per il personale tecnico amministrativo) fino a un massimo di un anno;
- c) decadenza dalla carica accademica (per il corpo docente), espulsione (per il corpo studentesco), funzione organizzativa (avvio del procedimento disciplinare).

2. La deliberazione del Collegio di Disciplina o del Direttore Generale viene in ogni caso trasmessa all'interessato, al Nucleo di Valutazione e al CDA cui compete, se ne ravvisa gli estremi, il compito promuovere l'azione penale.

3. Nel definire la sanzione occorre perseguire i canoni di gradualità ed adeguatezza, considerando la gravità della violazione e l'eventuale reiterazione.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice Etico entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Una copia del Codice sarà inoltre consegnata a ogni docente e dipendente al momento della presa di servizio.

**Art. 16 - Disposizioni transitorie**

1. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina di cui all'art. 15 dello Statuto, per le violazioni di competenza del medesimo Collegio, il Rettore, ricevuta l'informativa la invia al Direttore Generale che procederà in base al disposto del comma quarto dell'articolo 13.